

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 147

40° anno

5 giugno 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

97/339/GAI:

- ★ Azione comune, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza 1

97/340/GAI:

- ★ Decisione del Consiglio, del 26 maggio 1997, concernente lo scambio di informazioni riguardanti gli aiuti per il ritorno volontario nel paese di origine di cittadini di paesi terzi 3

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 26 maggio 1997

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza

(97/339/GAI)

IN CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

rammentando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 9, la cooperazione di polizia fra gli Stati membri è considerata una questione di interesse comune;

considerando che a seguito di precedenti iniziative, in particolare a proposito del teppismo negli stadi, si deve cercare di estendere e rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

considerando che la cooperazione per quanto riguarda manifestazioni in senso lato, ossia avvenimenti che richiamano un gran numero di persone da svariati Stati membri e in occasione dei quali l'intervento della polizia è principalmente diretto al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché alla prevenzione dei reati, richiede ulteriori disposizioni;

considerando che tra dette manifestazioni figurano fra l'altro le competizioni sportive, i concerti rock, le dimostrazioni e i blocchi stradali di protesta, ma che anche operazioni apparentate, come la custodia e la protezione di persone e di beni, possono essere comprese nella cooperazione prevista;

considerando che tale cooperazione può interessare Stati membri limitrofi, ma anche Stati membri non limitrofi e Stati membri di transito;

considerando che lo scambio di informazioni su gruppi di persone che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza nei vari Stati membri, nonché l'invio di ufficiali di collegamento in servizio comandato e la cooperazione fra organi centrali, contribuiscono alla suddetta cooperazione;

considerando che la presente azione comune mira a completare le normative bilaterali e multilaterali esistenti e lascia agli Stati membri la libertà di rafforzare la cooperazione reciproca,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Su richiesta o di loro propria iniziativa, gli Stati membri provvedono a fornire informazioni — per il tramite degli organi centrali — agli Stati membri interessati sugli eventuali spostamenti verso altri Stati membri, ai fini della partecipazione a manifestazioni di gruppi di una certa entità e che potrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Le informazioni sono fornite non appena possibile a tutti gli Stati membri interessati, che siano o no limitrofi, inclusi gli Stati membri attraverso i quali tali gruppi transitano.

2. Le suddette informazioni devono contenere i dati più completi possibili per quanto riguarda:

- a) il gruppo in questione:
 - la sua composizione globale,
 - il tipo di gruppo (comportamento aggressivo? rischio di disordini?);
- b) itinerari previsti e luoghi di soggiorno;
- c) mezzi di trasporto;
- d) altre informazioni pertinenti;
- e) affidabilità delle informazioni.

Le informazioni da fornire sono trasmesse nel rispetto della legislazione nazionale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono inviare temporaneamente in comando degli ufficiali di collegamento in altri Stati membri che ne facciano richiesta. Gli ufficiali di collega-

mento svolgono un compito di consulenza e assistenza. Non esercitano alcun potere e non portano armi. Essi forniscono informazioni ed eseguono la loro missione nel quadro delle istruzioni ricevute dallo Stato membro di origine e in base alle direttive dello Stato membro presso il quale sono comandati. Lo Stato membro ospitante provvede alla protezione degli ufficiali di collegamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante definiscono le attività degli ufficiali di collegamento che devono seguire le direttive di tali autorità.

Articolo 3

Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri a livello degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza si prendono i seguenti provvedimenti:

- a) la presidenza organizza ogni anno, in primavera, un incontro dei capi degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nel quale vengono discusse questioni di interesse comune;
- b) i dati circa i suddetti organi centrali sono aggiornati ogni anno, in primavera, per il tramite della presi-

denza (si veda l'allegato). Gli organi centrali si notificano reciprocamente i cambiamenti verificatisi nel frattempo;

- c) al fine di migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive organizzazioni, i capi degli organi centrali incoraggiano esercitazioni, scambi e stage per il loro personale.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SORGDRAGER

ALLEGATO

Gli organi centrali si comunicano reciprocamente su base annuale, e con maggiore frequenza qualora si verificano dei cambiamenti, i seguenti dati:

Stato membro:

Nome dell'organo centrale:

Denominazione dell'autorità responsabile (per es. ministero):

Indirizzo:

Numero/i di telefono:

Numero/i di fax:

Indirizzo posta elettronica:

Ufficio di collegamento:

Nome dei corrispondenti:

Lingue (oltre alla lingua del paese):

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1997

concernente lo scambio di informazioni riguardanti gli aiuti per il ritorno volontario nel paese di origine di cittadini di paesi terzi

(97/340/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),

*Articolo 1***Scambio di informazioni**

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune la politica in materia di immigrazione nonché la politica nei confronti dei cittadini di paesi terzi;

1. Gli Stati membri che hanno adottato normative per l'elaborazione di programmi volti al sostegno del ritorno volontario di cittadini di paesi terzi nel loro paese di origine ne riferiscono una volta all'anno al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato generale trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

considerando che il punto 111 della comunicazione della Commissione del 23 febbraio 1994 sulle politiche di immigrazione e di asilo contiene il suggerimento di armonizzare la politica degli Stati membri in materia di ritorno volontario di cittadini di paesi terzi;

2. Le informazioni in merito a tali programmi nazionali di ritorno devono in particolare includere i seguenti elementi:

considerando che taluni Stati membri hanno adottato programmi volti a sostenere il ritorno volontario di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente o illegalmente nel loro territorio;

— autorità incaricate dell'attuazione del programma, cioè organizzazioni non governative o/e internazionali;

— gruppi bersaglio del programma;

considerando che, nel caso di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente, la politica degli Stati membri dovrebbe mirare alla loro integrazione nella società e che gli aiuti per il ritorno volontario non dovrebbero essere interpretati quali riflesso di una politica intesa ad incoraggiare attivamente tale ritorno, bensì come semplice proposito di facilitare il ritorno di coloro che hanno preso volontariamente una decisione in tale senso;

— eventuali condizioni aggiuntive che le persone che intendono rientrare nel loro paese devono soddisfare per poter beneficiare di aiuto in base al programma;

— eventuali condizioni poste al paese d'origine nel quadro del programma;

— tipo ed entità dell'aiuto (per es. spese di viaggio per la persona che intende rientrare e per la sua famiglia, spese di trasloco, indennità di rimpatrio);

— valutazione degli effetti del programma, compreso il numero dei beneficiari e l'insorgere di un eventuale «effetto calamita».

considerando che l'aiuto al ritorno volontario di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente si inserisce nella tradizione umanitaria europea e può contribuire all'adozione di una soluzione più umana per ridurre il loro numero negli Stati membri; che occorre evitare che tale aiuto provochi un «effetto calamita» indesiderato;

*Articolo 2***Analisi**

considerando che la presente decisione del Consiglio lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, nonché della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

1. Il segretariato generale del Consiglio presenta annualmente agli Stati membri e alla Commissione un progetto di relazione sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1. Tale relazione ha carattere esaustivo e contiene informazioni specifiche su ciascuno degli elementi enumerati nell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione esaminano il progetto di relazione di cui al paragrafo 1 e, se necessario, lo rettificano.

*Articolo 3***Coordinamento**

1. Sulla scorta del progetto di relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati e la Commissione si scambiano, in sede di Consiglio, i loro punti di vista sui programmi di cui all'articolo 1. In tale occasione essi effettuano in particolare un raffronto del campo di applicazione, delle condizioni e degli effetti di detti programmi, in vista di una possibile armonizzazione degli stessi.

2. Gli Stati membri interessati che non hanno introdotto tali programmi ne esaminano i risultati e la loro utilità.

Articolo 4

1. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri interessati elaborano la relazione di cui all'articolo 1 per la prima volta entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SORGDRAGER
